

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2283}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

PATUELLI, ALTISSIMO, ZANONE

Delega al Governo per l'adozione di nuove norme concernenti l'elezione degli organi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura

Presentata il 19 febbraio 1993

ONOREVOLI COLLEGHI! — Con decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, venne disposta la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e l'istituzione delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nonché degli uffici provinciali del commercio e dell'industria. Quel provvedimento dettò norme transitorie per la regolamentazione delle camere di commercio con esplicita previsione che le norme relative alla costituzione, al personale ed al funzionamento delle camere di commercio sarebbero state emanate con successivo decreto legislativo insieme alle disposizioni integrative di quel decreto.

Dopo quasi cinquant'anni, tuttavia, tali norme non sono state ancora emanate e, pertanto, la presente proposta di legge intende colmare il vuoto legislativo relativamente all'elezione ed alla composizione degli organi camerali.

Si propone, quindi, che la composizione e l'elezione dei consigli camerali si strutturino secondo norme dettate con decreto legislativo, improntate a criteri democratici ed alla rilevanza economica delle singole categorie produttive. È prevista, inoltre, l'elezione da parte dei consigli camerali dei presidenti, dei vicepresidenti e dei comitati esecutivi delle camere di commercio.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, norme per la composizione e l'elezione dei consigli delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, in conformità alle esigenze connesse alla rilevanza economica delle singole categorie produttive.

2. I presidenti, i vicepresidenti ed i comitati esecutivi delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura sono eletti dai rispettivi consigli camerali di cui al comma 1.

ART. 2.

1. Il decreto legislativo di cui al comma 1 dell'articolo 1 deve prevedere la rappresentanza nei consigli camerali delle varie categorie produttive, nonché le modalità della loro elezione, che deve essere improntata a criteri di democraticità.